



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI"

VIA P. TOGLIATTI, 1 – 73020 CAVALLINO (LE)

Tel./Fax: 0832 611036



peo: leic80000e@istruzione.it – pec: leic80000e@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Fonti normative

1. Il presente Regolamento è conforme a quanto previsto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti" emanato con il D.P.R. 249/1998, con le modifiche apportate dal DPR 235 dell'11/11/2007, dalla C. M. prot. n. 3602 del 31/7/2008 e dal DPR 134/2025. Esso è coerente e funzionale al Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto;
2. Nella sua elaborazione si è tenuto conto dei principi e delle norme del predetto "Statuto", del Regolamento dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con D.P.R. 275/1999 e della Legge di Riforma del Primo ciclo di studi.

Art. 2 - Oggetto e finalità

1. Il regolamento di disciplina d'istituto è uno strumento giuridico per l'attuazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti nell'Istituto Comprensivo di Cavallino e pertanto:
 - a) favorisce e promuove la realizzazione di una scuola come luogo di formazione e di educazione attraverso lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e dello sviluppo della coscienza critica, come luogo di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni;
 - b) stabilisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali fare riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica
 - c) garantisce il rispetto dei diritti e dei doveri degli alunni da parte di tutte le componenti scolastiche e prevede eventuali sanzioni
 - d) rende gli utenti interni ed esterni consapevoli del proprio ruolo e del proprio contributo per la formazione delle nuove generazioni.
2. Il presente Regolamento è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, nella consapevolezza che l'Istituto, per poter funzionare efficacemente e raggiungere le proprie finalità, ha bisogno di regole ispirate ai principi fondamentali della Costituzione, accettate e definite democraticamente, rispettate e fatte rispettare;
3. Ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente regolamento che viene adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 10.3, comma a, del D. Lgs 297/1994 e ha pertanto carattere vincolante.

Art. 3 - Diffusione

1. Alla prima assunzione di servizio in questo Istituto, ogni docente di scuola secondaria di I grado è tenuto a prendere visione delle disposizioni contenute nel presente documento, alle quali dovrà attenersi nello svolgimento delle proprie funzioni.
2. All'atto dell'iscrizione al primo anno di scuola secondaria di I grado, ai genitori di ogni alunno viene consegnata copia del presente regolamento e viene loro richiesto di sottoscrivere una dichiarazione con la quale si impegnano ad aiutare i ragazzi nel loro difficile cammino di crescita e di formazione.
3. Per una sua maggiore socializzazione e comprensione, il presente Regolamento viene letto e discusso all'interno delle classi nella prima settimana di lezione, all'inizio di ogni nuovo anno scolastico per informare i ragazzi sulle norme che regolano la vita della comunità scolastica e aiutarli a comprenderle e rispettarle.

Art.4 - Diritti degli studenti

1. Lo studente ha diritto:

- a) ad una formazione culturale qualificata che valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee;
- b) all'informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
- c) alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
- d) all'ascolto da parte di tutti gli operatori scolastici;
- e) al rispetto paritario, e quindi, all'assoluta tutela della dignità personale, anche e soprattutto quando si trovi in grave difficoltà d'apprendimento o in una condizione di disagio relazionale con i compagni e con gli insegnanti;
- f) ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento;
- d) all'informazione circa gli obiettivi del PTOF e della programmazione educativa e didattica di classe e di materia;
- f) alla scelta tra le attività extracurricolari aggiuntive facoltative offerte dalla scuola che le deve organizzare tenendo conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti;
- g) al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartiene.

2. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- b) un'offerta formativa aggiuntiva e integrativa proposta e deliberata, all'interno del Consiglio d'Istituto, attraverso le sue varie componenti;
- c) delle iniziative concrete per il recupero di eventuali situazioni di ritardo e di svantaggio e anche di prevenzione e di recupero dei casi di dispersione scolastica;
- d) la sicurezza e la funzionalità di ambienti e attrezzature che devono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con disabilità;
- e) la disponibilità di una adeguata strumentazione tecnologica;
- f) un servizio di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica;
- f-bis) l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso di fumo/alcool o di altre forme di dipendenza.

Art. 5 –Doveri degli studenti

- 1. La scuola, quale luogo geografico e istituzione, è preposta allo studio ed alla crescita fisica, intellettuale e morale degli studenti. Ciascun alunno è tenuto a curare e rispettare la propria e l'altrui integrità fisica e morale.
- 2. Gli alunni sono tenuti a frequentare assiduamente le lezioni e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio. Devono svolgere, pertanto, regolarmente e puntualmente i compiti assegnati, siano essi in forma scritta o di studio. I compiti scritti devono essere presentati sugli appositi quaderni ed eseguiti con ordine ed impegno. Durante la lezione di una determinata materia gli alunni non devono svolgere compiti attinenti ad altre materie a meno che non siano autorizzati.
- 3. Gli alunni devono presentarsi a scuola vestiti in ordine e puliti; abiti e calzature devono essere decorosi e consoni all'ambiente scolastico. Un abbigliamento non rispondente alle presenti regole può essere passibile di richiamo.
- 4. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi:

sono quindi invitati a salutare all'entrata del dirigente, dei docenti e di ogni altro adulto, usare un linguaggio educato, non assumere posizioni scorrette e svenienti.

5. Ciascuno studente è tenuto al rispetto ed alla solidarietà nei confronti dei propri compagni. È vietato tenere comportamenti violenti, prevaricanti ed impositivi, di qualsiasi genere o natura, tali da ledere l'integrità fisica e morale altrui.
6. Sono vietati il turpiloquio, la bestemmia e l'uso di un linguaggio volgare.
7. Sono vietati e da punire con adeguata sanzione i comportamenti provocatori tali da ingenerare la reazione dei compagni, fermo restando il divieto di esercitare arbitrariamente le proprie ragioni.
8. Chi danneggia locali, banchi, sedie, suppellettili della scuola, nonché materiale appartenente ai compagni, è responsabile del danno arrecato e, in solido con la famiglia, sarà tenuto a risarcirlo, sentito in via preventiva l'organo disciplinare competente.
9. È vietato agli alunni usare a scuola cellulari, smartphone, smartwatch e qualsiasi altro strumento atto a permettere telefonate, in entrata ed uscita, inviare messaggi, navigare in internet, effettuare registrazioni audio – visive.
10. È vietato effettuare all'interno della scuola riproduzioni fotografiche, registrazioni audio e video, nonché di divulgare e di diffondere tale materiale specie a mezzo internet o con altri strumenti di pubblicità, fatta eccezione per le riproduzioni e le registrazioni autorizzate connesse alle attività didattiche e ricreative istituzionali
11. È vietato introdurre e consumare nella scuola alcool, sigarette e qualsiasi altra sostanza che possa ledere l'integrità psico – somatica propria o altrui.
12. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari più adeguate, verrà considerata circostanza aggravante il fatto che i comportamenti di cui sopra siano stati posti in essere da 2 o più alunni in concorso tra loro, oppure che siano stati ripetuti nel corso del tempo, o ancora che si siano concretizzati in atti oltraggiosi e offensivi della dignità delle persone.
13. Ciascuno studente è tenuto a segnalare al personale docente eventuali comportamenti in danno proprio o dei propri compagni.

Art.6 - Disciplina

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della Comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere prima stato invitato ad esporre le proprie ragioni.
3. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee e s'ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia, tengono conto della situazione personale dell'alunno e tendono per quanto possibile alla riparazione del danno. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
- 3bis. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.
4. Il tipo e l'entità delle sanzioni sono determinati dai seguenti criteri:
 - a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza;
 - b) rilevanza dei doveri violati;
 - c) grado del danno e del pericolo causato;
 - d) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento dello studente, ai precedenti disciplinari nel corso dei dodici mesi precedenti all'infrazione;
 - e) al concorso nella mancanza di più studenti in accordo tra loro.

5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.
6. In casi di atti o comportamento che violano le norme del codice penale, il dirigente scolastico ha l'obbligo di provvedere tempestivamente alla denuncia alle Autorità competenti e informare la famiglia e il Consiglio di Classe dell'alunno interessato.
7. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di classe.
Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a 15 giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del I ciclo sono adottate dal Consiglio d'Istituto.
8. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in casi gravi o di reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a 15 giorni.
Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.
- 8-bis Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare.
Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. La scuola, nell'ambito della sua autonomia, individua i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo.
- 8-ter Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti (individuate all'interno di un elenco definito dall'USR) con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Tali convenzioni disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. L'istituzione scolastica, nell'ambito della sua autonomia, individua le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.
Nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate a favore della comunità scolastica.
- 8-quater Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.

- 8-quinquies Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite dei 15 giorni di allontanamento, la durata dello stesso è commisurata alla gravità del reato, ovvero al permanere della situazione di pericolo.
- 9bis. Nei casi di recidiva di atti di violenza grave tali da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili gli interventi di reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi, o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
- 9ter. Le sanzioni disciplinari previste dal comma 6 e sgg possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, in altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esami sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 7 Comportamenti sanzionabili

- a) Mancanza ai doveri scolastici; negligenza abituale; assenze ingiustificate.
- b) Violazione del regolamento interno; reiterazione delle mancanze previste, fatti che turbano il regolare andamento della scuola
- c) Mancanza di rispetto, violenze e minacce verso i compagni
- d) Offesa al decoro personale, alle istituzioni, alla religione. Offese alla morale o oltraggio all'Istituto e al personale della scuola, docente e non docente.
- e) Reato o pericolo per l'incolumità fisica delle persone.
- f) Altri comportamenti non espressamente previsti dal presente articolo ritenuti passibili di sanzione in quanto contrari ai doveri degli studenti individuati nel precedente articolo 5 e in generale alle altre disposizioni regolamentari nonché alle norme di civile convivenza,

Art. 8 - Sanzioni disciplinari

1. la natura delle mancanze e le relative sanzioni sono regolamentate dalla seguente tabella:

1) SANZIONI DIVERSE DALL' ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DALLE LEZIONI/ COMUNITÀ SCOLASTICA			
NATURA DELLE MANCANZE		SANZIONI	ORGANO EROGANTE
A	Mancanza ai doveri Scolastici: - Negligenza nello svolgimento dei compiti - Assenze ingiustificate - Abbigliamento non consono all'ambiente scolastico	Ammonizione in classe e comunicazione alla famiglia	Docenti
B	- reiterati casi di cui alla lettera (a) - Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti - Interventi inopportuni durante le lezioni - Interruzioni continue del ritmo delle lezioni - Non rispetto del materiale altrui - Atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti	Nota ufficiale di ammonimento scritto sul registro di classe	Docenti e/o Dirigente Scolastico
C	Gravi e reiterati casi di cui alla lettera (B) - Mancanza di rispetto verso compagni - docenti e personale della scuola, anche su dispositivi digitali - Danni alle suppellettili e/o strumenti didattici (prevista la riparazione del danno) - Situazioni di particolare gravità inerenti al profitto scolastico - Infrazione al divieto di fumo all'interno dell'istituto - Utilizzo di cellulari o altri dispositivi elettronici: in aula, nei bagni, nei laboratori ed in generale nei locali dell'Istituto	Lettera ufficiale alla famiglia	Dirigente Scolastico
		Esclusione dalle uscite, visite e viaggi di istruzione	Consiglio di classe

2) SANZIONI CHE COMPORTANO L' ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DELLO STUDENTE DALLE LEZIONI PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 15 GIORNI (Gradualità della sanzione da comminare sulla base della gravità e della reiterazione delle infrazioni commesse)			
NATURA DELLE MANCANZE		SANZIONI	ORGANO EROGANTE
D	- Reiterati casi di cui alla lettera C - Ripetuta mancanza di rispetto nei confronti dei compagni, dei Docenti e del Personale della scuola, anche su dispositivi digitali	Allontanamento dalle lezioni di classe per 1 (uno) giorno. Relativamente all'infrazione al divieto di fumo, anche sanzione pecuniaria alla famiglia, come per legge	Consiglio di Classe

F	– Reiterati casi di cui alla lettera D - Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui anche su dispositivi digitali – Oltraggio all'Istituto e/o al Corpo Docente – Danni all'ambiente e alle strutture – Minacce e/o violenza nei confronti di alunni, insegnanti e personale non docente	Allontanamento dalle lezioni da 1 (uno) a 5 (cinque) giorni.	Consiglio di Classe
G	- Reiterati casi di cui alla lettera F - Violenza intenzionale; offesa grave alla dignità della persona; - divulgazione via web di eventuali immagini e/o filmati in cui compaiono persone ritratte all'interno dell'Istituto, ivi comprese le zone cortilive (violazione del D.Lgs 196/2003)	Allontanamento dalle lezioni da 6 a 15 giorni	Consiglio di Classe
3) SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER UN PERIODO SUPERIORE A 15 GIORNI <i>Sanzioni, di competenza del Consiglio d'Istituto, da adottare in presenza simultanea delle due seguenti condizioni:</i> - commissione di reati, penalmente perseguibili, che violino la dignità e il rispetto della persona umana (violenza privata, minacce, percosse, ingiurie, e reati vari), o concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (es. incendio o allagamento) - gravità del fatto tale da richiedere una deroga al limite dei 15 giorni di allontanamento. La durata dell'allontanamento dovrà essere adeguata alla gravità dell'infrazione o al permanere della situazione di pericolo. Le presenti infrazioni gravi comportano la segnalazione delle stesse agli Organi di legge anche per eventuali profili penali.			

4) SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO <i>L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio di Istituto, è prevista alle seguenti condizioni:</i> A) situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale; B) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Le presenti infrazioni gravi comportano la segnalazione delle stesse agli Organi di legge anche per eventuali profili penali. N.B: per le sanzioni di cui ai punti 3 e 4 occorrerà prestare specifica attenzione affinché il periodo di giorni di allontanamento non comporti l'automatica esclusione dalla valutazione in sede di scrutinio, ai sensi delle norme vigenti. Nei periodi di allontanamento, la Scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.
5) SANZIONI CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI <i>L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio di Istituto, è prevista nei casi più gravi e reiterati di quelli già indicati al punto 4) e al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate.</i>

6) SANZIONI PER ATTIVITÀ A DISTANZA (DAD)

IMPEGNI DAD	MANCANZE	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
CLASSE VIRTUALE (Google-Classroom)	Mancato riferimento alle indicazioni fornite dai docenti	A - <u>Iniziale</u> : richiamo verbale	Docente interessato e/o coordinatrice
		B - <u>Se grave o reiterata</u> : annotazione sul registro elettronico	Docente interessato e/o coordinatrice
	Mancata esecuzione delle attività proposte dai docenti con assiduità, puntualità e diligenza	A - <u>Iniziale</u> : richiamo verbale	Docente interessato e/o coordinatrice
		B - <u>Se grave o reiterata</u> : annotazione sul registro elettronico	Docente interessato e/o coordinatrice
	Mancata consegna degli elaborati nei modi e nei tempi stabiliti	A - <u>Iniziale</u> : richiamo verbale	Docente interessato e/o coordinatrice
		B - <u>Se grave o reiterata</u> : annotazione sul RE	Docente interessato e/o coordinatrice
	Creazione e/o pubblicazione di immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti	A - <u>Iniziale</u> : richiamo verbale	Docente interessato e/o coordinatrice
		B - <u>Se grave o reiterata</u> : annotazione sul registro elettronico	Dirigente Scolastica, CdC e comunicazione ai genitori interessati.
		C - <u>Se ulteriormente reiterata</u> : ammonizione formale sul registro elettronico; comunicazione alle famiglie per informazione circa l'accaduto e accordo circa azioni educative	Dirigente Scolastica, CdC e comunicazione ai genitori interessati.
		D - <u>Sospensione</u> dalla DaD nei tempi stabiliti dal Consiglio di Classe	Dirigente Scolastica, CdC. Limitatamente a casi urgenti e di particolare gravità nei quali si renda necessario agire in modo tempestivo, la sospensione sarà decisa dalla DS che ne darà successiva comunicazione al CdC.
	Interferenza, danneggiamento o distruzione del materiale condiviso	A - <u>Iniziale</u> : richiamo verbale	Dirigente Scolastica, CdC e comunicazione ai genitori interessati.
		B - <u>Se grave o reiterata</u> : annotazione sul registro elettronico	Dirigente Scolastica, CdC e comunicazione ai genitori interessati.
		C - <u>Se ulteriormente reiterata</u> : ammonizione formale sul registro elettronico; comunicazione alle famiglie per informazione circa l'accaduto e accordo circa azioni educative	Dirigente Scolastica, CdC e comunicazione ai genitori interessati.
		D - <u>Sospensione</u> dalla DaD nei tempi stabiliti dal Consiglio di Classe	Dirigente Scolastica, CdC. Limitatamente a casi urgenti e di particolare gravità nei quali si renda necessario agire in modo tempestivo, la sospensione sarà decisa dalla DS che ne darà successiva comunicazione al CdC.
	Utilizzo della piattaforma in uso nella scuola per scopi non attinenti alla didattica	A - <u>Iniziale</u> : richiamo verbale	Dirigente Scolastica, CdC e comunicazione ai genitori interessati.
		B - <u>Se grave o reiterata</u> : annotazione sul registro elettronico	Dirigente Scolastica, CdC e comunicazione ai genitori interessati.
		C - <u>Se ulteriormente reiterata</u> : ammonizione formale sul registro elettronico; comunicazione alle	Dirigente Scolastica, CdC e comunicazione ai genitori interessati.

	(chattare, creare sottogruppi di soli alunni...).	famiglie per informazione circa l'accaduto e accordo circa azioni educative	
		D - Sospensione dalla DaD nei tempi stabiliti dal Consiglio di Classe	Dirigente Scolastica, CdC. Limitatamente a casi urgenti e di particolare gravità nei quali si renda necessario agire in modo tempestivo, la sospensione sarà decisa dalla DS che ne darà successiva comunicazione al CdC.

IMPEGNI DAD	MANCANZE	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
VIDEO LEZIONI	Mancato accesso alla video lezione con puntualità e rispettando l'orario prestabilito	A - Iniziale: richiamo verbale B - Se grave o reiterata: annotazione sul registro elettronico	Docente interessato e/o coordinatrice Docente interessato e/o coordinatrice
	Mancata assunzione di atteggiamento positivo e senso di responsabilità, per sé e per gli altri	A - Iniziale: richiamo verbale B - Se grave o reiterata: annotazione sul registro elettronico	Docente interessato e/o coordinatrice Docente interessato e/o coordinatrice
	Mancato spegnimento del proprio microfono	A - Iniziale: richiamo verbale B - Se grave o reiterata: annotazione sul registro elettronico	Docente interessato e/o coordinatrice Docente interessato e/o coordinatrice
	Mancata richiesta di parola al docente attraverso la chat integrata	A - Iniziale: richiamo verbale B - Se grave o reiterata: annotazione sul registro elettronico	Docente interessato e/o coordinatrice Docente interessato e/o coordinatrice
	Interferenza con l'attività degli altri partecipanti (disattivazione microfono, utilizzo di estensioni, blocco-immagine, chiusura o disturbo della conversazione)	A - Iniziale: richiamo verbale B - Se grave o reiterata: annotazione sul registro elettronico	Docente interessato e/o coordinatrice Dirigente Scolastica, CdC e comunicazione ai genitori interessati.
	Registrazione delle lezioni, attività di screenshot o acquisizione di immagini dei partecipanti	A - Iniziale: richiamo verbale	Docente interessato e/o coordinatrice
		B - Se grave o reiterata: annotazione sul registro elettronico	Dirigente Scolastica, CdC e comunicazione ai genitori interessati.
		C - Se ulteriormente reiterata: ammonizione formale sul registro elettronico; comunicazione alle famiglie per informazione circa l'accaduto e accordo circa azioni educative	Dirigente Scolastica, CdC e comunicazione ai genitori interessati.
		D - Sospensione dalla DaD nei tempi stabiliti dal Consiglio di Classe	Dirigente Scolastica, CdC. Limitatamente a casi urgenti e di particolare gravità nei quali si renda necessario agire in modo tempestivo, la sospensione sarà decisa dalla DS che ne darà successiva comunicazione al CdC.
	Diffusione di	A - Iniziale: richiamo verbale	Docente interessato e/o coordinatrice

	immagini dei partecipanti	B - <u>Se grave o reiterata:</u> annotazione sul registro elettronico	Dirigente Scolastica, CdC e comunicazione ai genitori interessati.
		C - <u>Se ulteriormente reiterata:</u> ammonizione formale sul registro elettronico; comunicazione alle famiglie per informazione circa l'accaduto e accordo circa azioni educative	Dirigente Scolastica, CdC e comunicazione ai genitori interessati.
		D - <u>Sospensione</u> dalla DaD nei tempi stabiliti dal Consiglio di Classe	Dirigente Scolastica, CdC. Limitatamente a casi urgenti e di particolare gravità nei quali si renda necessario agire in modo tempestivo, la sospensione sarà decisa dalla DS che ne darà successiva comunicazione al CdC.

Art. 9 - Procedura per l'irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di Classe per la sospensione sino a 15 giorni e dal Consiglio d'Istituto per la sospensione superiore ai 15 giorni.
2. I provvedimenti decisi dal Consiglio di classe in seduta plenaria e dal Consiglio d'Istituto, con tutte le sue componenti, comportano l'instaurarsi di una procedura aperta da una breve istruttoria a porte chiuse dell'organo disciplinare e seguita dall'audizione, dello studente in presenza dei genitori. Esaurita questa fase l'organo di disciplina torna a riunirsi a porte chiuse e decide sulla sanzione da comminare. Tale decisione è subito comunicata ai genitori e allo studente, che potranno richiedere la commutazione della sanzione all'organo competente, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del presente regolamento. Su tale eventuale richiesta decide in via definitiva l'organo competente che comunicherà le sue conclusioni ai genitori interessati.

Art. 10 Attività svolte a favore della comunità scolastica

1. Tipologia di attività a favore della comunità scolastica:
 - a) pulizia, ripristino delle suppellettili e degli arredi imbrattati e/o danneggiati;
 - b) supporto ai responsabili della biblioteca nel riordino/sistemazione dei libri;
 - c) attività di studio a favore della classe (ad es. occuparsi di una questione particolare ed esporla in maniera documentata);
 - d) supporto ad alunni che presentano difficoltà scolastiche, anche di classe inferiore;
 - e) aiuto di un collaboratore scolastico nello svolgimento delle sue mansioni, soprattutto se la mancanza è verso questi.

Art. 11 Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide nel termine di dieci giorni, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento di disciplina.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale decide in via definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, anche contenute nei Regolamenti di disciplina degli Istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale.
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame

della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

Art. 12 Organo di Garanzia

1. L'Organo di Garanzia interno alla scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, da un docente designato dal Consiglio di Istituto e da due genitori eletti dai genitori. Per ciascuna componente di cui sopra, ad esclusione del Presidente, viene designato anche un membro supplente. In caso di incompatibilità da parte del personale docente che ha comminato la sanzione o dei genitori, qualora la sanzione riguardi propri consanguinei sino al terzo grado, si procederà alla sostituzione temporanea degli stessi con la nomina di membri supplenti da parte del Consiglio d'Istituto.
2. La *designazione* dei componenti dell'Organo di garanzia è annuale e avviene da parte degli Organi Collegiali competenti entro il 30 ottobre di ciascun anno scolastico. Fino a tale nuova designazione annuale dei propri componenti l'Organo di Garanzia rimane in funzione con i componenti eletti nell'anno scolastico precedente.
3. In caso di presentazione di ricorso l'esecuzione della sanzione è sospesa fino alla decisione dell'organo di appello. In caso di mancato ricorso, allo scadere dei 15 gg. dalla notifica, il provvedimento sarà reso esecutivo. Per le sanzioni di particolare e conclamata gravità l'organo irrogante può decidere di rendere immediatamente esecutivo il provvedimento.

Art. 13 Regolamento dell'Organo di garanzia

1. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso, che deve essere presentato per iscritto, il Presidente dell'Organo di Garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti dell'Organo entro e non oltre 10 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.
2. La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 4 giorni prima della seduta.
3. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza.
4. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese e non è prevista l'astensione. Per la validità delle determinazioni è sufficiente la metà più uno dei componenti presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente ha valore doppio.
5. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente acquisire tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto della convocazione.
6. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

Art.14 Organo di Garanzia Regionale

1. Ha competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti di disciplina d'Istituto.
2. Il termine per la proposizione del reclamo è di quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'organo di garanzia della scuola.
3. L'Organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere entro il termine perentorio di 30 giorni.

Art.15 Patto educativo di Corresponsabilità

- 1) Sarà cura dell'Istituto definire un Patto Educativo di corresponsabilità. Per gli alunni il Patto e il presente Regolamento di disciplina verranno illustrati in classe nel corso dell'Unità di accoglienza.

I genitori/tutori accettano il Patto tramite Registro elettronico, per il quale si prevede LETTURA OBBLIGATORIA prima dell'accesso.

INDICE

ART.	ARGOMENTO	PAG.
TITOLO I - Natura e scopi del regolamento		
1	Oggetto e finalità	3
2	Diffusione	3
TITOLO II - Struttura dell'Istituzione		
3	Ambito territoriale	3
4	Composizione	3
5	Tempo scuola obbligatorio	4
TITOLO III - Iscrizioni		
6	Criteri per la formazione delle graduatorie degli alunni in caso di esubero	4
TITOLO IV - Formazione e assegnazione delle classi		
7	Criteri generali per la formazione delle sezioni/classi	5
8	Procedura per la formazione delle classi	6
9	Inserimento nuovi alunni nelle II, III, IV, V classi della scuola primaria e nelle II e III classi della scuola secondaria di I grado	6
10	Criteri generali per l'assegnazione dei docenti ai plessi di scuola dell'Infanzia, primaria e secondaria di I grado	6
TITOLO V - Organizzazione e gestione locali scolastici		
11	Organizzazione e gestione plessi	7
12	Assegnazione delle aule e regolamentazione uso degli spazi comuni	7
13	Biblioteche	8
14	Diritti d'autore	8
15	Laboratori multimediali	8
16	Accertamento dei rischi e valutazione dei contenuti di Internet	9
17	Laboratori scientifici	9
18	Uso attrezzature didattiche e loro conservazione	10
19	Utilizzo degli edifici e delle strutture scolastiche da parte di terzi	10
TITOLO VI - Organizzazione tempi		
20	Calendario scolastico - Adattamento	11
21	Scansione dell'anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni	11
22	Criteri per la formulazione dell'orario delle lezioni	12
23	Calendario delle valutazioni periodiche, scrutini ed esami	12
TITOLO VII - Relazioni interne ed esterne		
24	Finalità	13
25	Comunicazioni con le famiglie	13
26	Distribuzione o affissione di materiali	13
TITOLO VIII - Organizzazione della giornata scolastica		
27	Ingresso e uscita degli alunni	14
28	Servizio di pre-scuola e post-scuola	15
29	Uscite anticipate	15
30	Vigilanza durante le attività scolastiche	15
31	Oggetti di valore e cellulari	16
32	Danni arrecati agli ambienti, al materiale didattico e bibliografico	16
33	Intervallo	16
34	Cambio ora	16

35	Vigilanza sul trasporto alunni	17
36	Accesso estranei	17
37	Accesso alle aree cortilive delle scuole	17
38	Assenze alunni	17
TITOLO IX - Visite guidate e viaggi di istruzione		
39	Tipologie	18
40	Elementi vincolanti	18
41	Destinatari	18
42	Periodo di effettuazione e durata	18
43	Utilizzo dispositivi elettronici	18
44	Condizioni climatiche	19
45	Docenti accompagnatori	19
46	Genitori	20
47	Pernottamento	20
48	Procedure per la richiesta di autorizzazione	20
49	Finanziamento e copertura delle attività didattiche esterne	21
50	Valutazione visite guidate e viaggi di istruzione	21
TITOLO X - Organi dell'Istituzione scolastica		
51	Organi di gestione e consultivi	22
52	Disposizioni generali sul funzionamento degli Organi Collegiali	22
53	Disposizioni generali sulla programmazione e sul coordinamento delle attività degli OO. CC.	23
54	Decadenza dalla carica	23
TITOLO XI - Composizione, compiti e funzioni degli OO. CC.		
55	Composizione del Consiglio di Istituto e della Giunta	23
56	Compiti e funzioni del Consiglio di Istituto	23
57	Compiti e funzioni della Giunta	24
58	Composizione del Collegio dei docenti	24
59	Compiti e funzioni del Collegio dei docenti	25
60	Composizione e compiti dei consigli di intersezione/interclasse/classe	25
61	Composizione e compiti del Comitato di valutazione del servizio dei docenti	26
62	Assemblea dei genitori	26
63	Comitato dei genitori	27
64	Funzionamento del Consiglio di istituto	27
65	Funzionamento del Collegio dei docenti	30
66	Durata degli interventi	31
67	Segreto professionale	31
68	Esperti esterni	31
69	Criteri per il reclutamento degli esperti esterni	32
TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINALI		
70	Approvazione del Regolamento	32
71	Modifica del Regolamento	32
72	Entrata in vigore	33
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA		
1	Fonti normative	35
2	Oggetto e finalità	35
3	Diffusione	35
4	Diritti degli studenti	36

5	Doveri degli studenti	36
6	Disciplina	37
7	Comportamenti sanzionabili	39
8	Sanzioni disciplinari	40
9	Procedure per l'irrogazione delle sanzioni	45
10	Attività svolte a favore della comunità scolastica	45
11	Impugnazioni	45
12	Organo di garanzia	45
13	Regolamento dell'Organo di garanzia	46
14	Organo di garanzia regionale	46
15	Patto educativo di corresponsabilità	46